

**MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 giugno 2006****Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto ... omissis ...

Decreta:

Art. 1. - Divieto

Dal 17 giugno 2006 al 30 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2. - Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3. - Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

... omissis ...

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.

Art. 4. - Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 357 a euro 1.433** così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

... omissis ...

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: Bianchi